



PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 85 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Con riferimento al procedimento n. 000022/19 avviato nei confronti della società Rugby Noceto n. 0190101 avente ad oggetto la violazione dei seguenti articoli del Regolamento di Giustizia Fir:

- art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia Fir

Premesso

- che, in data 29.08.2019 la soc. Rugby Noceto FC Soc. Coop. ha richiesto l'applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 85 Regolamento di Giustizia, nei termini di sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00;

- che non sussiste alcuna condizione ostativa ex art. 85, co III Regolamento di Giustizia;

- che l'accordo in oggetto è stato trasmesso, ex art. 85, co. I. Regolamento di Giustizia, al Procuratore Generale dello Sport, il quale ha ritenuto di non formulare rilievi nei termini previsti;

- che, in data 12.09.2019, codesta Procura federale ha espresso formalmente il proprio consenso;

- che l'accordo in oggetto, in data 18.09.2019 è stato trasmesso, ex art. 85, co. II Regolamento di Giustizia, al Presidente Federale il quale, nei termini previsti, ha ritenuto di non formulare osservazioni sulla correttezza della qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione,

Quanto sopra premesso e ritenuto



PROCURA FEDERALE

si rende noto che l'accordo, come sopra menzionato, ha acquistato efficacia e, relativamente ai fatti per i quali è stato convenuto, comporta l'improcedibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

